



**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE**  
**ED IL FUNZIONAMENTO**  
**DEI CONSIGLI DI FRAZIONE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 04.05.2022**

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE**

## **Premessa**

I consigli di frazione del Comune di Cazzago San Martino sono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che costituisce la fonte legislativa di riferimento.

In virtù dell'art. 56 dello Statuto del Comune sono costituiti i consigli di frazione per gli ambiti territoriali di Bornato, Calino, Cazzago San Martino, Costa, Barco e Pedrocca.

Essi hanno funzioni consultive e di proposta rispetto al proprio ambito territoriale.

Il regolamento ne disciplina la costituzione e il funzionamento, prevedendo la rappresentanza diretta dei residenti e gli strumenti necessari per il loro effettivo funzionamento.

## **Art. 1 Divisione del Territorio**

- 1.1 L'intero territorio del Comune, in base all'assetto storico-geografico che caratterizza il Comune, è suddiviso nelle seguenti frazioni: Bornato, Calino, Cazzago San Martino, Costa, Barco e Pedrocca.
- 1.2 Il numero delle frazioni e la delimitazione delle stesse, sono deliberati dal Consiglio Comunale previo parere o su proposta non vincolante della popolazione raccolta e rappresentata dai consigli di frazione in carica.

## **Art. 2 Organi**

- 2.1 Sono organi della Frazione:
  - il consiglio di frazione,
  - il presidente del consiglio,
  - Il segretario del consiglio.
- 2.2 Detti organi hanno sede in idoneo locale messo a disposizione del Comune.
- 2.3 Le cariche sono da intendersi gratuite e senza rimborso spese. Non è previsto il diritto di indennità.

## **Art. 3 Composizione ed elezione dei Consigli di Frazione**

- 3.1 I consigli di frazione sono composti da 5 membri per le frazioni di Costa e Barco, da 7 membri per le frazioni di Calino, Pedrocca, Bornato e Cazzago San Martino.
- 3.2 Il consiglio di frazione è eletto direttamente dalla popolazione sulla base di una lista unica che si costituisce per autocandidatura. Possono votare tutti i cittadini che

abbiano compiuto i 16 anni d'età alla data delle elezioni e che siano residenti nel Comune da almeno sei mesi. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

**3.3** L'organizzazione delle elezioni, la raccolta delle candidature, la designazione dei presidenti di seggio e degli scrutatori, la delimitazione dell'appartenenza alla frazione nelle zone di confine, l'avviso agli elettori, sono definiti dalla Commissione Permanente Servizi alla Persona, Attuazione dello Statuto e Regolamento.

3.4 La data e le modalità di svolgimento delle elezioni, sulla base delle indicazioni della Commissione Consiliare Permanente Servizi alla Persona, Attuazione dello Statuto e Regolamento, sono determinate dal Sindaco con avviso pubblico da emanare almeno trenta giorni prima dalla data fissata per le elezioni dei consigli. L'indizione delle elezioni avviene entro dodici mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale.

3.5 La procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Frazione avverrà nel seguente modo:

- a) Avviso pubblico: L'amministrazione Comunale, mediante avviso pubblico procede alla raccolta delle candidature a Consigliere di Frazione. Le candidature sono individuali. L'avviso contenente le modalità per l'invio delle candidature medesime viene pubblicato all'albo online del sito istituzionale, sui social media nonché affisso nei luoghi preposti in ogni frazione.
- b) Ricevimento candidature e relativa ammissibilità: Le candidature devono essere presentate almeno dieci giorni prima dell'elezione. L'ufficio Servizi Demografici provvede alla ricezione delle domande ed al controllo della loro regolarità formale. Effettuata tale verifica, l'ufficio compila le liste nominative dei candidati per ciascuna frazione. Le liste devono contenere un numero di candidature non inferiori
  - 5 (cinque) candidati per i Consigli di Costa e Barco;
  - 7 (sette) candidati per i Consigli di Calino, Pedrocca, Bornato e Cazzago San Martino.
- c) Avviso Assemblea pubblica: il Sindaco provvede, mediante avviso, alla convocazione delle singole Assemblee pubbliche nelle frazioni per l'elezione dei relativi Consigli. L'avviso contiene la lista delle candidature ammesse a Consigliere di frazione. L'avviso è pubblicato almeno otto giorni prima della giornata stabilita e viene pubblicizzato, a cura dell'Amministrazione, all'albo online del sito istituzionale, sui social media, nonché affisso nei luoghi preposti in ogni frazione.

#### **Art. 4 Nomina, esclusione e decadenza dei consiglieri di frazione**

4.1 I componenti dei Consigli di Frazione sono nominati con deliberazione del Consiglio comunale.

4.2 Può essere eletto consigliere di frazione chi abbia compiuto i sedici anni d'età alla data dell'elezione e che sia residente nella frazione da almeno sei mesi alla data di presentazione della candidatura.

4.3 Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti dei Consigli di Frazione. Non possono altresì essere membri dei consigli di frazione i consiglieri comunali, dell'amministrazione provinciale, della regione, i parlamentari nazionali ed europei. Il consigliere che si trova o che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità è tenuto a segnalare tale stato al Sindaco il quale provvede alla surroga nominando il primo dei non eletti.

4.4 E' dichiarato decaduto altresì il consigliere di frazione che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Frazione provvede alla attuazione della presente disposizione. Nel caso in cui si verifichi tale evenienza il Presidente chiede la sostituzione del consigliere decaduto al Sindaco, il quale provvede alla surroga nominando il primo dei non eletti.

4.5 In caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano.

4.6 La nomina dei Consiglieri eletti deve rispettare la presenza del 30% del sesso meno rappresentato.

#### **Art. 5 Durata in carica**

5.1 Il Consiglio di Frazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, anche in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente l'affissione dell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 3, comma 4.

#### **Art. 6 Prima seduta del consiglio di frazione**

6.1 Il Consiglio di Frazione tiene la prima seduta entro il 20° giorno successivo alla sua nomina.

6.2 La convocazione della prima seduta è disposta dal consigliere più anziano di età, che la presiede, con apposito invito trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

#### **Art. 7 Funzionamento del Consiglio di Frazione**

7.1 Le modalità di funzionamento del Consiglio di Frazione sono deliberate dal consiglio stesso. Tale deliberazione è trasmessa al Sindaco, che può chiederne la modifica solo in caso di palese violazione di norme di funzionamento democratico.

7.2 Le modalità di funzionamento debbono prevedere anche la possibilità di richiesta di convocazione del consiglio da parte di  $\frac{1}{4}$  dei componenti.

7.3 L'ordine del giorno viene trasmesso anche al Sindaco. Possono essere invitati gli assessori competenti rispetto alle materie trattate che possono essi stessi chiedere di essere ascoltati in merito alla discussione di materie su cui hanno delega. Possono essere invitati i responsabili di Area o comunque personale da essi designato per illustrazioni

tecniche, previa richiesta al Sindaco. Il Consiglio di Frazione può anche invitare a titolo gratuito esperti nelle materie che interessano il Consiglio, ovvero può chiedere al Sindaco che siano fornite consulenze specialistiche.

7.4 Le conclusioni emerse sugli argomenti posti all'ordine del giorno, qualora interessino interventi dell'amministrazione comunale, sono trasmesse al Sindaco unitamente ad ogni parere di minoranza.

7.5 Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche e sono comunicate con avviso pubblico debitamente pubblicizzato.

#### **Art. 8 Compiti del Consiglio di Frazione – funzioni di promozione**

8.1 Il Consiglio di frazione stimola e promuove iniziative di animazione sociale e culturale tra la popolazione della frazione. Può altresì promuovere iniziative di solidarietà per favorire l'integrazione e lo sviluppo sociale della frazione. Si raccorda con le realtà associative presenti nel territorio della frazione.

8.2 Il Consiglio di Frazione adotta programmi annuali di attività da sottoporre al vaglio dell'assemblea dei cittadini della frazione di cui all'art. 12.

#### **Art. 9 Compiti del Consiglio di frazione – funzioni consultive**

9.1 Il Consiglio di Frazione costituisce organo consultivo per la promozione della più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Comune.

9.2 Possono in tal senso fornire pareri ed osservazioni al Consiglio Comunale in merito all'adozione di provvedimenti generali dell'Amministrazione Comunale, specie per i risvolti che essi possono avere sulla frazione. Questa procedura è adottata particolarmente in materia di bilanci preventivi, di piani socio-economici, di piani di diritto allo studio, di piani commerciali, di traffico e viabilità, di piani dei servizi sociali, di regolamenti comunali. La relativa documentazione istruttoria fornita alle commissioni speciali è trasmessa anche ai Consigli di Frazione.

9.3 Più in particolare il Consiglio di Frazione fornisce pareri e trasmette osservazioni relativamente ai provvedimenti di interesse generale per la frazione. I presidenti o loro designati partecipano ai lavori delle commissioni speciali, previa la trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione istruttoria, ogni qualvolta siano messi all'ordine del giorno argomenti di interesse specifico della frazione.

9.4 Il Consiglio di Frazione ha in ogni caso possibilità di rappresentare al Sindaco ogni iniziativa e proposta che interessa la frazione.

9.5 Ai Presidenti dei Consigli di Frazione, o loro designati, è consentito l'accesso agli atti amministrativi di rilevanza per la frazione secondo le disposizioni di cui all'art. 62 dello Statuto. Tali atti sono esenti dai costi di riproduzione.

### **Art. 10 Richiesta di pareri**

10.1 Nei casi nei quali è richiesto il parere del Consiglio di Frazione l'Ufficio Segreteria trasmette gli atti da esaminare. Il parere deve essere fornito entro 15 giorni. Il Consiglio adotta il parere trasmettendo il resoconto delle posizioni emerse nel dibattito. Trascorso tale termine, senza l'espressione del medesimo, la Giunta ovvero il Consiglio Comunale decidono a prescindere dallo stesso. In casi eccezionali d'urgenza o per l'imprevista scadenza di termini può essere consultato direttamente il Presidente del Consiglio di Frazione. Della consultazione è dato riscontro nelle deliberazioni.

### **Art. 11 Elezione, durata in carica, cessazione del presidente del consiglio di frazione**

11.1 Nella sua prima riunione il Consiglio di Frazione elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto il presidente.

11.2 L'elezione deve svolgersi con la presenza dei 2/3 dei consiglieri. In assenza dei 2/3 dei consiglieri la seduta è aggiornata a data successiva. Nella seduta successiva è sufficiente la presenza della metà più uno dei consiglieri.

11.3 È eletto presidente il consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta si provvede alla elezione mediante ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

11.4 Il presidente dura in carica fino alla cessazione dell'attività del Consiglio di Frazione eccetto il caso di sfiducia della maggioranza assoluta dei consiglieri.

11.5 In caso di dimissioni, decadenza o sfiducia si provvede alla nuova elezione del presidente.

11.6 Gli atti relativi alla elezione, alle dimissioni ed alla decadenza del presidente sono trasmessi al Sindaco.

### **Art. 12 Compiti del Presidente**

12.1 Il Presidente:

- coordina le attività di promozione e di consultazione del Consiglio nella frazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Frazione, predispone l'ordine del giorno, dirige i lavori e le discussioni delle riunioni, firma i verbali che sono redatti da un segretario;
- dà attuazione alle decisioni assunte;
- riferisce al Sindaco ed agli Assessori competenti, può essere ascoltato dalla Giunta e dal Consiglio comunale in merito ai problemi della frazione;
- convoca e presiede l'assemblea di frazione di cui all'art. 14.

### **Art. 13 Segretario del Consiglio di Frazione**

13.1 Nella seduta in cui è eletto il presidente si provvede altresì ad eleggere, tra i

componenti del consiglio, a maggioranza di voti, il segretario del consiglio.

13.2 Il segretario ha il compito di coadiuvare il presidente, convocare il Consiglio di frazione, curare la stesura dei verbali, conservare gli atti inerenti l'attività. In caso di assenza o impedimento, il segretario sostituisce il presidente.

#### **Art. 14 Assemblea dei cittadini della frazione**

14.1 Le assemblee di frazione rappresentano uno strumento di partecipazione di tutti i cittadini residenti ed operanti nella frazione o comunque interessati all'ordine del giorno.

14.2 Esse sono convocate dal Consiglio di Frazione ogni qualvolta esso ritenga utile il coinvolgimento di tutta la popolazione. La convocazione delle assemblee avviene con modalità e tempi che siano in grado di rendere nota la riunione a tutta la popolazione.

14.3 Le riunioni si svolgono secondo criteri democratici, garantendo ai presenti la libertà di espressione delle proprie opinioni.

14.4 Qualora le assemblee di frazione siano relative a pareri richiesti dell'Amministrazione comunale, il Sindaco o l'Assessore competente sono invitati ad illustrare gli atti da discutere.

#### **Art. 15 Partecipazione popolare**

15.1 Il Consiglio di Frazione si avvale degli strumenti di partecipazione di cui agli art. 57, 58, 59 e 61 dello Statuto comunale con le modalità ed i regolamenti in essi previsti.

#### **Art. 16 Mezzi finanziari**

Nel bilancio comunale è previsto il costo di funzionamento dei Consigli di Frazione. Ognuno di essi può predisporre un budget col dettaglio delle spese preventivate che viene trasmesso all'Assessore competente in fase di redazione del bilancio preventivo. Nell'ambito del budget assegnato, a ciascun Consiglio di Frazione viene anticipata una somma stabilita dall'Amministrazione, che verrà progressivamente impinguata sulla base della presentazione dei giustificativi di spesa.